

La seconda dimensione della presunzione di innocenza e la confisca dopo l'estinzione del reato: un'analisi penalistica



di Gaetano Bonifacio

Magistrato onorario

It

Lo scritto analizza la “seconda dimensione” della presunzione di innocenza, intesa non come garanzia processuale, ma come principio sostanziale che continua a operare anche dopo la conclusione del procedimento penale, in particolare quando esso si chiude senza una condanna. Muovendo dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, l'articolo evidenzia come la neutralità dei provvedimenti adottati nella fase delle indagini preliminari e all'esito dell'estinzione del reato costituisca un presidio essenziale contro forme implicite di attribuzione di colpevolezza. In tale prospettiva, la confisca disposta dopo la prescrizione assume rilievo centrale: pur qualificata come misura reale, essa può svolgere una funzione sostanzialmente punitiva, con il rischio di violare il principio di colpevolezza e la presunzione di innocenza quando applicata in assenza di un accertamento giudiziale. L'analisi si concentra quindi sui criteri elaborati dalla Corte EDU in tema di “materia penale” e sul loro impatto sulla disciplina interna, mettendo in luce la necessità di rimedi effettivi, tra cui la neutralità linguistica, la correzione dei provvedimenti e la limitazione della diffusione di informazioni pregiudizievoli, per evitare che misure formalmente non sanzionatorie si traducano in una pena occulta o in una indebita stigmatizzazione dell'indagato.



Natura punitiva, Presunzione di innocenza sostanziale, Rigorosità probatoria, Tutela dei terzi, Coerenza tra giurisprudenze

Eng

This article analyzes the “second dimension” of the presumption of innocence, understood not as a procedural guarantee, but as a substantive principle that continues to apply even after the conclusion of criminal proceedings, particularly when they conclude without a conviction. Drawing on constitutional and conventional jurisprudence, the article highlights how the neutrality of measures adopted during the preliminary investigation phase and following the extinction of the crime constitutes an essential safeguard against implicit attributions of guilt. From this perspective, confiscation ordered after the statute of limitations has become crucial: although classified as a real measure, it can serve a substantially punitive function, with the risk of violating the principle of guilt and the presumption of innocence when applied in the absence of a judicial determination. The analysis therefore focuses on the criteria developed by the ECHR regarding “criminal matters” and their impact on domestic law, highlighting the need for effective remedies, including linguistic neutrality, correction of decisions, and limitation of the dissemination of prejudicial information, to prevent formally non-punitive measures from resulting in a hidden penalty or undue stigmatization of the suspect.



Punitive nature – Substantive presumption of innocence – Evidentiary rigor – Third-party protection – Coherence between jurisprudences

Sommario

1. Introduzione. - 2. La presunzione di innocenza come principio sostanziale. - 3. Il significato penalistico della “seconda dimensione” della presunzione di innocenza. - 4. La confisca nel sistema penale italiano: natura, funzione e criticità. - 5. L'accertamento degli elementi del reato ai soli fini della confisca. - 6. La seconda dimensione come limite alla motivazione della confisca. - 7. La confisca come misura sostanzialmente afflittiva: profili critici. - 8. Confisca e principio di colpevolezza: il rischio di una responsabilità senza colpa. - 9. La confisca post prescrizione e il principio di proporzionalità. - 9 bis. - Il diritto all'oblio penale come proiezione della seconda dimensione della presunzione di innocenza. - 10. Misure di garanzia e proposte riformatrici. - 11. Conclusioni.

1. Introduzione

La presunzione di innocenza rappresenta uno dei cardini del diritto penale contemporaneo, un principio che non solo orienta la struttura del processo, ma definisce la stessa identità del sistema punitivo in una prospettiva sostanziale.

La sua formulazione tradizionale, secondo cui ogni persona deve essere considerata innocente fino a condanna definitiva, è solo il punto di partenza di un'elaborazione molto più complessa, che negli ultimi decenni ha assunto una centralità crescente, soprattutto grazie alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La tendenza non riguarda soltanto l'elaborazione giurisprudenziale, ma si inserisce in un più ampio processo di irrigidimento del sistema penale. Come osservato in dottrina, gli interventi normativi più recenti, dalla riforma delle misure di prevenzione operata con la l. n. 168 del 2023, c.d. “Legge Roccella”, alla previsione dell'ergastolo come pena fissa nella l. n. 181 del 2025¹, fino alla blindatura del giudizio di bilanciamento delle circostanze ex art. 577bis, commi 3 e 4, c.p., e alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare nel novellato art. 275 c.p.p., mostrano come la logica securitaria abbia inciso profondamente sulle garanzie individuali, erodendo in modo significativo il ruolo della presunzione di innocenza.

A livello sovranazionale, la Direttiva (Ue) 2016/343 e il suo recepimento nazionale nel D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, hanno rafforzato l'obbligo di tutela della presunzione di innocenza anche sul piano della comunicazione e della motivazione degli atti processuali².

In questa prospettiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea conferma il crescente rilievo del diritto dell'Unione nella definizione delle garanzie penalistiche ed extrapenalistiche: come osservato è in evidenza come le più recenti pronunce della Cgue estendano il controllo europeo anche a misure e procedure solo indirettamente collegate alla materia penale, valorizzando l'art. 47 della Carta e il ruolo della pregiudiziale nel garantire un effettivo sindacato sui diritti fondamentali³.

La notevole importanza della questione ha stimolato una riflessione dottrinale approfondita sul principio di proporzionalità, inteso non solo come criterio di adeguatezza della pena ma come vincolo alle scelte di criminalizzazione; tale impostazione comporta conseguenze immediate per la legittimità e la portata delle misure ablative, ivi comprese le confische⁴.

In questo quadro dottrinale il ruolo della proporzionalità nelle misure cautelari e nelle valutazioni probatorie, offre spunti utili per calibrare gli standard motivazionali e probatori applicabili alle misure patrimoniali⁵.

È proprio in questo contesto che si è sviluppata la distinzione tra una dimensione processuale e una dimensione extraprocessuale della presunzione di innocenza, distinzione che ha progressivamente acquisito un ruolo decisivo nel dibattito penalistico. Sul piano pratico, la rilevanza extraprocessuale della presunzione di innocenza si estende oltre la sola comunicazione istituzionale e investe le misure amministrative di prevenzione e il controllo giudiziario volontario. In questo contesto è evidenziato come

le incertezze interpretative, gli effetti sospensivi e la variabilità dei rimedi impugnatori possano determinare esiti concreti sulla reputazione e sui diritti patrimoniali dei soggetti interessati; ne deriva l'urgenza di prevedere standard motivazionali più stringenti, limiti alla diffusione di informazioni pregiudizievoli e strumenti di tutela processuale efficaci, onde evitare che misure amministrative si traducano in sanzioni di fatto non compensate da garanzie adeguate⁶.

Se la prima dimensione riguarda le garanzie interne al processo, l'onere della prova, il diritto al silenzio, il divieto di condanna senza accertamento, la seconda si colloca su un piano diverso: quello della tutela della reputazione, dell'immagine sociale e della protezione contro qualsiasi forma di "colpevolizzazione anticipata".

È una dimensione che opera fuori dal processo, o meglio, oltre il processo, e che impone limiti sostanziali al modo in cui le autorità pubbliche possono riferirsi a una persona non condannata.

In questa prospettiva, la presunzione di innocenza non è più soltanto una regola di giudizio, ma diventa un vero e proprio principio di civiltà giuridica, che impedisce allo Stato di attribuire, anche implicitamente, una responsabilità penale non accertata.

Questa seconda dimensione assume un rilievo particolare quando il sistema penale prevede strumenti che, pur non essendo qualificati come pene, producono effetti afflittivi significativi.

È il caso della confisca, soprattutto quando essa viene disposta dopo l'estinzione del reato, come previsto dall'art. 578-bis c.p.p., ipotesi in cui si manifesta una tensione evidente: da un lato, l'interesse pubblico alla sottrazione di beni collegati a un illecito, dall'altro, il rischio che l'accertamento necessario per disporre la misura finisca per trasformarsi in una sorta di condanna surrettizia, in aperto contrasto con la presunzione di innocenza.

La Corte costituzionale, con la sua giurisprudenza più recente, ha riconosciuto la legittimità di tale meccanismo, ma ha posto un limite chiaro: il giudice, nel motivare la confisca, non può adombrare che il processo si sarebbe dovuto concludere con una condanna⁷.

Tale orientamento costituzionale trova riscontro nelle esigenze di neutralità comunicativa e di motivazione rafforzata richiamate dalla normativa e dalla dottrina, che mirano a prevenire ogni forma di colpevolizzazione anticipata⁸.

È un limite che non riguarda solo la forma, ma la sostanza dell'accertamento: il giudice deve ricostruire fatti e collegamenti patrimoniali senza trasformare tale ricostruzione in un giudizio di colpevolezza.

È qui che la seconda dimensione della presunzione di innocenza mostra tutta la sua forza come principio penalistico, capace di incidere direttamente sulla struttura dell'accertamento e sulla natura stessa della confisca.

L'obiettivo di questo contributo è proprio quello di esplorare, da una prospettiva penalistica, il significato e la portata della seconda dimensione della presunzione di innocenza nel contesto della confisca post-estinzione del reato.

L'analisi processuale sarà richiamata solo nei passaggi indispensabili, perché il cuore del discorso riguarda la compatibilità sostanziale tra accertamento funzionale alla confisca e divieto di attribuire responsabilità penale senza condanna.

Si tratta di un terreno in cui si intrecciano principi fondamentali del diritto penale: la personalità della responsabilità, l'offensività, la proporzionalità e, soprattutto, la distinzione tra misure patrimoniali e pene.

In un sistema penale che tende sempre più a valorizzare strumenti di aggressione ai patrimoni, la seconda dimensione della presunzione di innocenza diventa un presidio essenziale per evitare derive punitive non dichiarate.

Comprendere la sua portata significa, in definitiva, interrogarsi sul confine tra ciò che è davvero "effetto patrimoniale" e ciò che, pur non essendo formalmente una pena, ne riproduce la sostanza. È su questo confine che si gioca una parte importante della

tenuta costituzionale del diritto penale contemporaneo⁹.

2. La presunzione di innocenza come principio sostanziale

Nata come garanzia processuale, la presunzione di innocenza ha progressivamente assunto una valenza sostanziale, incidendo sui limiti del potere punitivo dello Stato.

Essa rappresenta un vero e proprio principio sostanziale dell'ordinamento penale, capace di incidere sulla struttura del reato, sulla funzione della pena e sui limiti del potere punitivo dello Stato.

La sua natura sostanziale emerge con particolare evidenza quando si considerano gli effetti che il principio produce al di fuori del processo, nella sfera dei diritti fondamentali della persona e nella definizione stessa di responsabilità penale.

La presunzione di innocenza, infatti, non si limita a regolare il modo in cui il giudice deve valutare le prove o distribuire l'onere probatorio: essa esprime una concezione antropologica e politica della colpevolezza, secondo cui nessuno può essere considerato autore di un reato senza un accertamento formale, pieno e definitivo.

In questo senso, il principio non è soltanto una garanzia procedurale, ma un limite sostanziale all'attribuzione della responsabilità penale¹⁰.

La colpevolezza non è un fatto naturale, ma un giudizio giuridico che richiede un percorso formale e garantito; senza tale percorso, la persona rimane giuridicamente innocente, indipendentemente da qualsiasi valutazione sociale o indiziaria¹¹.

Questa impostazione sostanziale si riflette anche sulla funzione della pena. Se la responsabilità penale può essere affermata solo attraverso un accertamento formale, la pena può essere irrogata solo come conseguenza di tale accertamento.

Ne deriva che qualsiasi misura che produca effetti afflittivi, limitativi o stigmatizzanti deve essere attentamente scrutinata alla luce della presunzione di innocenza, per evitare che essa si trasformi in una forma di punizione anticipata o surrettizia.

È proprio in questo contesto che la seconda dimensione della presunzione di innocenza assume rilievo: essa impedisce che misure formalmente non penali, ma sostanzialmente afflittive, possano essere applicate in modo da suggerire una colpevolezza non accertata.

La natura sostanziale del principio emerge con forza anche nella giurisprudenza europea. La Corte EDU ha più volte affermato che la presunzione di innocenza non si esaurisce nel processo, ma continua a operare anche dopo la sua conclusione, soprattutto quando il procedimento si chiude senza una condanna¹².

Tale evoluzione, recentemente ricostruita anche in dottrina, ha evidenziato come la giurisprudenza convenzionale abbia progressivamente ampliato la portata extraprocessuale della presunzione di innocenza, soprattutto nei procedimenti successivi o collegati al giudizio penale¹³.

In tali casi, qualsiasi atto o dichiarazione che lasci intendere che l'imputato sia colpevole viola il principio, perché attribuisce una responsabilità penale senza il necessario accertamento¹⁴.

Questa impostazione ha un impatto diretto sul diritto penale sostanziale: se la colpevolezza può essere affermata solo attraverso una sentenza definitiva, nessuna misura che presupponga tale colpevolezza può essere applicata in assenza di una condanna.

Il principio, dunque, non è solo un presidio del giusto processo, ma un elemento strutturale del diritto penale. Esso definisce il confine tra ciò che è punibile e ciò che non lo è, tra ciò che può essere attribuito a un soggetto e ciò che deve rimanere privo di conseguenze giuridiche.

In questa prospettiva, la presunzione di innocenza si collega strettamente ad altri principi fondamentali del diritto penale, come la personalità della responsabilità, la

colpevolezza, l'offensività e la proporzionalità.

Tutti questi principi concorrono a delineare un sistema penale che non può prescindere da un accertamento formale della responsabilità prima di applicare misure afflittive.

In conclusione, la presunzione di innocenza come principio sostanziale impone che qualsiasi misura che incida sui diritti fondamentali della persona sia applicata solo in presenza di un accertamento formale della responsabilità penale.

La seconda dimensione del principio rafforza questa impostazione, impedendo che misure formalmente non penali possano essere utilizzate per attribuire una colpevolezza non accertata.

È in questa prospettiva che deve essere analizzata la confisca disposta dopo l'estinzione del reato: non solo come questione processuale, ma come problema penalistico che coinvolge la struttura stessa del principio di responsabilità penale.

3. Il significato penalistico della “seconda dimensione” della presunzione di innocenza

La seconda dimensione della presunzione di innocenza non è un vezzo terminologico della dottrina processualpenalistica, ma un vero e proprio principio operativo che impone limiti sostanziali all'azione punitiva dello Stato.

In termini penalistici ciò significa che la presunzione di innocenza non si esaurisce nel solo regime probatorio del processo: essa condiziona la legittimità di qualunque intervento statale che, pur non qualificandosi formalmente come pena, produca effetti afflittivi, stigmatizzanti o di privazione patrimoniale¹⁵.

Dal punto di vista della teoria del reato, la seconda dimensione incide sul modo in cui si concepisce la colpevolezza: la colpevolezza è un giudizio giuridico che richiede un accertamento formale e definitivo; fino a quel momento, ogni attribuzione di responsabilità penale è preclusa.

Questo principio sostanziale si traduce in vincoli concreti per il legislatore e per il giudice: non è sufficiente che un provvedimento sia tecnicamente non penale perché sia automaticamente compatibile con il principio di non colpevolezza; occorre verificare se, nella sostanza e negli effetti, esso non realizzi una forma di punizione indiretta¹⁶.

Sul piano probatorio la seconda dimensione solleva questioni decisive che riguardano sia lo standard probatorio da applicare, sia la qualità delle inferenze logiche¹⁷.

La seconda dimensione ha poi una valenza preventiva rispetto al rischio di *double punishment* o di duplicazione delle funzioni punitiva e patrimoniale.

Si realizza infatti una compressione del principio di personalità della responsabilità penale e del principio di proporzionalità, quando la confisca o altre misure patrimoniali vengono impiegate per ottenere un risultato che, nella sostanza, equivale a una sanzione penale, per esempio quando la sottrazione di beni è così ampia da incidere sulla libertà economica e sociale dell'individuo.

Il pericolo che si intravede è quello di strumentalizzazione del diritto penale mediante l'utilizzo di elementi che, formalmente amministrativi o civilistici, perseguano finalità punitive senza rispettare le garanzie del processo penale¹⁸.

Infine, sul piano praticomotivazionale, la seconda dimensione impone regole stringenti sulla forma e sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

Il rimedio indicato dal Supremo Collegio per rimuovere la violazione dell'art. 6, § 2, Cedu, accertata dalla Corte EDU e riguardante esclusivamente il contenuto motivazionale, consiste nella rettificazione degli errori non determinanti l'annullamento, prevista dall'art. 619 c.p.p., pur trattandosi di un vizio che non incide sulla validità del provvedimento¹⁹.

In sintesi, il significato penalistico della seconda dimensione è triplice: in primo luogo essa funge da limite sostanziale all'uso di misure non penali che producono effetti

afflittivi; in secondo luogo condiziona gli standard probatori e le modalità argomentative dell'accertamento; infine richiede una motivazione che preservi la distinzione tra accertamento funzionale e accertamento di responsabilità penale. Solo rispettando questi vincoli è possibile conciliare l'esigenza di contrastare l'illegalità economica con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione e dall'ordinamento costituzionale.

4. La confisca nel sistema penale italiano: natura, funzione e criticità

La confisca, nel sistema penale italiano, si presenta come un istituto complesso e poliedrico la cui funzione e qualificazione giuridica variano a seconda della tipologia e del contesto applicativo²⁰.

La crescente eterogeneità delle forme di confisca è confermata anche nel settore dei reati contro il patrimonio culturale, dove la recente riforma del Titolo VIIIbis c.p. ha introdotto un sistema particolarmente articolato di misure ablativo; questa complessità dottrinale e normativa, come osservato, giustifica la necessità di interventi che chiariscano i presupposti e rafforzino le tutele procedurali, in modo da evitare applicazioni sproporzionate o imprevedibili della misura²¹.

Di fondamentale importanza è la considerazione di come non si tratti di un mero strumento tecnico: la confisca incide direttamente sul patrimonio del soggetto e, per questa ragione, solleva questioni fondamentali di diritto penale sostanziale e costituzionale; un'analisi appropriata rende necessario ricostruire con rigore le diverse funzioni che la confisca può assolvere, chiarire le categorie normative che la distinguono e mettere in luce le criticità che emergono quando l'ablazione patrimoniale si colloca al confine tra finalità preventive, ripristinatorie e punitive.

Sul piano funzionale, la confisca può essere intesa come strumento di recupero del profitto illecito, come misura di prevenzione volta a neutralizzare strumenti o frutti del reato²², oppure come misura di natura sanzionatoria.

Questa molteplicità di finalità determina una pluralità di figure: la confisca del provento o dello strumento del reato, la confisca per equivalente o per "sproporzione", la confisca allargata o di prevenzione e altre forme speciali previste per specifici reati.

Ciascuna di queste figure poggia su presupposti diversi e comporta conseguenze differenti in termini di onere probatorio, di tutela dei terzi e di compatibilità con i principi costituzionali e convenzionali.

La qualificazione giuridica della confisca è cruciale perché da essa dipendono i limiti procedurali e sostanziali applicabili.

Se la confisca è considerata una sanzione penale, essa deve rispettare tutte le garanzie proprie del procedimento penale e i limiti imposti dal principio di legalità, dalla personalità della responsabilità e dalla proporzionalità²³.

Se, invece, la si inquadra come misura di natura amministrativa o di prevenzione patrimoniale, può essere invocata una diversa cornice giuridica che, però, non può eludere i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La difficoltà interpretativa nasce proprio dall'ibridazione funzionale: misure formalmente non punitive possono produrre effetti afflittivi sostanziali, con il rischio di comprimere garanzie penali senza il necessario contraddittorio.

Una questione centrale riguarda la nozione di "provento" o "utilità" del reato.

La definizione di ciò che è confiscabile non è neutra: un'interpretazione estensiva del concetto di profitto illecito può estendere la portata della confisca fino a colpire beni la cui connessione con il reato è tenue o indiretta.

Ciò solleva problemi di prevedibilità e di tassatività della norma penale, oltre che di proporzionalità della misura.

La confisca per equivalente, in particolare, mira a sottrarre al soggetto il valore economico del profitto illecito anche quando il bene originario non è più disponibile; tuttavia l'applicazione di tale strumento richiede criteri probatori stringenti e una motivazione che renda chiaro il nesso causale e la misura della sproporzione rispetto al patrimonio lecitamente acquisito.

La problematica fa emergere sul piano probatorio criticità non secondarie, ritenuto che l'accertamento della pertinenzialità del bene rispetto al reato o della sproporzione che giustifica la confisca per equivalente si basa frequentemente su ricostruzioni indiziarie e su presunzioni.

Un altro profilo critico riguarda la tutela dei terzi e la responsabilità patrimoniale in ambito aziendale.

La disciplina deve quindi temperare l'esigenza di sottrarre i frutti dell'illegalità con la protezione dei diritti dei terzi, prevedendo meccanismi di prova e rimedi efficaci per chi dimostri l'estraneità o la buona fede.

La complessità aumenta quando i beni sono riconducibili a strutture societarie complesse o a soggetti giuridici diversi dall'imputato: la confisca non può diventare uno strumento per colpire l'economia legale o compromettere interessi di terzi non coinvolti nel fatto.

Se la misura ablativa è così ampia da incidere in modo significativo sulla libertà economica e sulla dignità del soggetto, essa può assumere una funzione punitiva di fatto, pur non essendo formalmente qualificata come pena.

Questo fenomeno è particolarmente sensibile nel caso di confische allargate o di misure che colpiscono patrimoni accumulati nel tempo, dove la sottrazione può avere effetti duraturi e stigmatizzanti.

Il diritto penale deve dunque vigilare affinché la confisca non diventi un mezzo per aggirare i limiti sostanziali imposti alla pena, trasformando la lotta contro l'illegalità economica in una compressione non dichiarata dei diritti fondamentali.

Infine, la crescente diffusione di strumenti ablativi patrimoniali impone una riflessione sulle garanzie procedurali e sui rimedi disponibili.

Sul piano normativo, sarebbe opportuno chiarire la natura delle diverse forme di confisca, stabilire criteri probatori uniformi e introdurre tutele specifiche per i terzi e per i patrimoni aziendali, così da garantire un equilibrio tra l'esigenza di contrastare i patrimoni illeciti e la salvaguardia dei diritti fondamentali.

In conclusione, la confisca nel sistema penale italiano è uno strumento necessario e potente nella lotta contro la criminalità economica organizzata, ma la sua efficacia non può giustificare l'erosione delle garanzie fondamentali²⁴.

Per raggiungere questo equilibrio occorrono chiarezza normativa, standard probatori adeguati, motivazioni giudiziarie rigorose e rimedi effettivi per i soggetti colpiti, in modo che la confisca resti uno strumento di giustizia e non diventi un mezzo di ingiustizia²⁵.

5. L'accertamento degli elementi del reato ai soli fini della confisca

L'accertamento degli elementi del reato ai soli fini della confisca rappresenta uno dei punti più delicati dell'intero sistema delle misure patrimoniali, soprattutto quando l'azione penale si conclude con una causa estintiva come la prescrizione²⁶.

Tale profilo trova riscontro nella prassi giurisprudenziale relativa alla confisca urbanistica e in altre forme ibride di ablazione patrimoniale, dove la tensione tra l'esigenza dello Stato di sottrarre beni collegati a un illecito e la necessità di rispettare la presunzione di innocenza si manifesta con particolare evidenza²⁷.

L'art. 578bis c.p.p. attribuisce al giudice dell'impugnazione la possibilità di accertare, ai fini della confisca, gli elementi oggettivi e soggettivi del reato anche in assenza di una condanna definitiva; tuttavia, tale potere non è illimitato e deve essere esercitato entro

confini rigorosi per evitare che l'accertamento si traduca in una condanna implicita. La natura dell'accertamento deve restare funzionale e strumentale alla verifica del nesso patrimoniale: la motivazione deve essere circoscritta alla pertinenzialità, alla provenienza illecita o alla sproporzione patrimoniale, evitando ricostruzioni integrali della dinamica criminosa o valutazioni che riproducano il percorso argomentativo tipico di una sentenza di condanna²⁸.

Lo standard probatorio richiesto per le confische in assenza di condanna deve essere definito in termini intermedi e rafforzati: non il "oltre ogni ragionevole dubbio", ma neppure una mera valutazione indiziaria sommaria²⁹.

In concreto, il provvedimento dovrebbe fondarsi su un quadro indiziario convergente, coerente e logicamente motivato, con l'obbligo per il giudice di esplicitare le inferenze che collegano ciascun elemento probatorio al nesso patrimoniale, formulazione che evita sia l'eccesso di formalismo sia il rischio di decisioni basate su approssimazioni probatorie.

Quanto alla qualità e all'ammissibilità delle prove, l'accertamento ai fini della confisca non può poggiare su elementi manifestamente inammissibili o su prove ottenute in violazione di garanzie fondamentali; al contempo, è ammissibile l'utilizzo di elementi tipici dei procedimenti civili o amministrativi purché il loro valore probatorio sia valutato con rigore e il contraddittorio sia effettivamente garantito.

Il giudice deve, quindi, distinguere tra elementi utili per la ricostruzione del nesso patrimoniale e valutazioni che incidono direttamente sulla responsabilità penale.

L'elemento soggettivo assume rilievo particolare nelle fattispecie che lo richiedono come la confisca per equivalente, la confisca allargata, e le ipotesi di responsabilità amministrativa connessa: dove la norma esige dolo o colpa qualificata, il giudice è tenuto a motivare analiticamente la sussistenza di tale elemento, evitando inferenze gratuite e indicando le ragioni per cui gli indizi raccolti consentono di ritenere la presenza dell'elemento soggettivo richiesto³⁰.

In assenza di tale requisito, la confisca rischia di assumere i connotati di una responsabilità oggettiva, con le conseguenti criticità costituzionali.

Sul piano procedurale, l'accertamento impone garanzie rafforzate: accesso tempestivo agli atti, possibilità di acquisire e proporre mezzi di prova, audizione di testi e consulenti tecnici, termini adeguati per l'esercizio dei diritti difensivi e obbligo del giudice di dichiarare espressamente che l'accertamento è "*ai soli fini della confisca*"³¹.

La motivazione deve essere analitica e circoscritta, evitando espressioni che possano essere interpretate come una dichiarazione implicita di colpevolezza o che producano effetti stigmatizzanti sulla reputazione dell'interessato³².

Per ridurre l'incertezza applicativa e favorire uniformità di prassi, è opportuno prevedere indicazioni operative che potrebbero essere: a) il giudice indichi in motivazione le inferenze logiche che collegano ciascun elemento probatorio al nesso patrimoniale; b) venga adottato un modello di motivazione essenziale ma completo, con formule di neutralità linguistica; c) siano previsti rimedi procedurali rapidi per la revoca e il ristoro in caso di illegittimità della confisca³³.

In conclusione, l'accertamento degli elementi del reato ai soli fini della confisca è un'operazione complessa che richiede equilibrio, rigore probatorio, limiti argomentativi e garanzie procedurali: solo così si può conciliare l'efficacia della misura con la tutela dei diritti fondamentali e prevenire che la confisca postestinzionale si traduca in una pena occulta.

6. La seconda dimensione come limite alla motivazione della confisca

La necessità di circoscrivere l'accertamento ai soli fini della confisca si riflette

direttamente anche sul piano motivazionale, imponendo al giudice di adottare formule neutrale che non lascino trasparire alcuna attribuzione implicita di colpevolezza.

La seconda dimensione della presunzione di innocenza opera come un limite sostanziale e non meramente formale alla motivazione dei provvedimenti che dispongono la confisca in assenza di una condanna definitiva.

È proprio nella motivazione che si gioca la partita più delicata: il rischio che un accertamento funzionale alla misura patrimoniale si trasformi, anche solo implicitamente, in un giudizio di colpevolezza è concreto e strutturale³⁴.

La Corte costituzionale, nel valutare la compatibilità dell'art. 578-bis c.p.p. con l'art. 6 § 2 Cedu, ha chiarito che il giudice deve evitare qualsiasi espressione che lasci intendere che l'imputato sarebbe stato condannato se il reato non fosse estinto³⁵, principio ribadito anche dal Supremo Collegio³⁶.

Questo divieto non è un semplice accorgimento stilistico, ma un vincolo che incide sulla logica stessa dell'accertamento e sulla legittimità della misura.

Il primo limite riguarda il linguaggio.

La scelta delle parole non è un dettaglio: è il veicolo attraverso cui si manifesta il giudizio giuridico. Espressioni come "l'imputato ha commesso il reato", "la responsabilità è provata", "la prescrizione ha impedito la condanna" o "la colpevolezza emerge chiaramente" sono incompatibili con la presunzione di innocenza.

Anche formule apparentemente neutre, come "gli elementi raccolti confermano la responsabilità", possono essere censurate se suggeriscono un giudizio penale.

Il giudice deve adottare un linguaggio prudente, condizionale, che evidenzi la finalità esclusivamente patrimoniale dell'accertamento: non "l'imputato è colpevole", ma "ai soli fini della confisca, gli elementi acquisiti consentono di ritenere che il bene sia collegato ai fatti oggetto di contestazione".

La differenza non è retorica: è sostanziale, perché evita che la motivazione produca un effetto stigmatizzante equivalente a una condanna.

Il secondo limite riguarda la struttura argomentativa.

Una motivazione che riproduca il percorso logico di una sentenza di condanna, ricostruzione dettagliata dei fatti, valutazione della credibilità dei testimoni, analisi dell'elemento soggettivo, qualificazione giuridica della condotta, è incompatibile con la presunzione di innocenza quando il reato è estinto.

Il giudice deve evitare di trasformare l'accertamento funzionale alla confisca in un giudizio di responsabilità penale.

La motivazione deve concentrarsi sul nesso tra il bene e il fatto, sulla pertinenzialità, sulla provenienza illecita o sulla sproporzione patrimoniale, evitando di ricostruire il reato nella sua interezza.

Una motivazione che, pur dichiarando la prescrizione, si dilunghi nell'analisi del dolo, della colpa o della dinamica criminosa rischia di violare la presunzione di innocenza perché attribuisce al soggetto una colpevolezza che il processo non ha accertato.

Il terzo limite riguarda la proporzionalità e la necessità della misura.

La confisca, soprattutto quando incide su beni di valore rilevante o su patrimoni familiari o aziendali, può avere effetti afflittivi significativi.

La motivazione deve spiegare perché la misura è necessaria e proporzionata rispetto alla finalità perseguita, evitando che essa appaia come una pena mascherata.

La proporzionalità non è un requisito formale: è un limite sostanziale che impedisce che la confisca diventi uno strumento di punizione indiretta.

Il giudice deve dimostrare che la misura è strettamente funzionale alla sottrazione di beni collegati all'illecito e non è utilizzata per supplire alla mancata condanna.

Un quarto limite riguarda la tutela della reputazione.

La seconda dimensione della presunzione di innocenza protegge non solo dalla condanna implicita, ma anche dal pregiudizio reputazionale che può derivare da una motivazione ambigua.

Una motivazione che descrive dettagliatamente condotte illecite, attribuisce intenzioni

fraudolente o ricostruisce dinamiche criminose può produrre un danno reputazionale irreversibile, anche se formalmente limitata agli effetti patrimoniali³⁷.

Il giudice deve quindi evitare descrizioni superflue, valutazioni morali o ricostruzioni che non siano strettamente necessarie per giustificare la confisca.

La motivazione deve essere essenziale, funzionale e priva di elementi che possano essere interpretati come un giudizio di colpevolezza.

Infine, la seconda dimensione impone un limite anche alla valutazione delle prove.

Il giudice non può utilizzare elementi probatori che sarebbero insufficienti per una condanna per affermare, anche solo implicitamente, la responsabilità penale.

L'uso di presunzioni, di indizi deboli o di ricostruzioni logiche non pienamente verificate deve essere attentamente calibrato.

La motivazione deve chiarire che l'accertamento è limitato alla verifica del nesso patrimoniale e non implica alcuna valutazione sulla colpevolezza.

In caso contrario, la confisca rischia di trasformarsi in una forma di punizione indiretta, in violazione della presunzione di innocenza.

Va inoltre richiamata la dottrina che ha evidenziato il nesso tra la tutela della reputazione e gli strumenti di deindicizzazione degli esiti penali: la neutralità linguistica della motivazione non è solo una garanzia formale, ma si collega alla necessità di evitare che gli esiti processuali, anche quando non sanzionatori, producano effetti di stigmatizzazione durevoli che richiedono rimedi di deindicizzazione o oblio, profilo approfondito in dottrina come elemento integrante della protezione della seconda dimensione della presunzione di innocenza³⁸.

In conclusione, la seconda dimensione della presunzione di innocenza impone al giudice un dovere di autolimitazione: limitare il linguaggio, limitare l'argomentazione, limitare l'ampiezza dell'accertamento.

La motivazione deve essere chiara, neutra e funzionale, evitando qualsiasi riferimento alla responsabilità penale.

Solo così è possibile garantire che la confisca, pur applicata in assenza di condanna, non diventi una pena mascherata e non comprometta i diritti fondamentali della persona.

7. La confisca come misura sostanzialmente afflittiva: profili critici

La confisca, pur essendo tradizionalmente qualificata dal legislatore come misura di sicurezza patrimoniale o come strumento di recupero del profitto illecito, presenta in molte sue declinazioni un contenuto sostanzialmente afflittivo che la avvicina, nella funzione e negli effetti, a una vera e propria pena³⁹.

Come già chiarito dal giudice delle leggi, la confisca postestinzione non può assumere una funzione sostanzialmente punitiva né essere motivata in termini che lascino intendere una responsabilità penale non accertata⁴⁰.

Una dinamica analoga è stata evidenziata anche in altri settori dell'ordinamento.

La recente dottrina sulla responsabilità amministrativo-erariale ha mostrato come, alla luce dei criteri *Engel* e dell'art. 6 Cedu, talune forme di responsabilità formalmente amministrative presentino tratti sostanzialmente punitivi, tali da richiedere l'applicazione delle garanzie proprie del diritto penale.

La nozione convenzionale di "materia penale", elaborata dalla Corte EDU a partire dal caso *Engel*, ha natura autonoma rispetto alle categorie del diritto interno e si fonda su un approccio sostanziale e funzionale.

La Corte ha chiarito che l'applicazione delle garanzie dell'art. 6 Cedu non dipende dalla qualificazione formale attribuita dal legislatore nazionale, ma dalla funzione e dagli effetti della misura.

I tre criteri *Engel* identificabili a) nella qualificazione giuridica dell'illecito nell'ordinamento

interno, b) nella natura dell'illecito, c) nella severità della sanzione, operano in modo cumulativo e flessibile, con una progressiva centralità dei criteri sostanziali rispetto a quello formale.

Il secondo criterio, relativo alla natura dell'illecito, è quello che ha assunto maggiore rilievo nella giurisprudenza successiva: una misura rientra nella materia penale quando persegue finalità repressive o deterrenti, indipendentemente dalla veste amministrativa o patrimoniale che il legislatore le attribuisce.

Il terzo criterio, relativo alla severità della sanzione, consente di includere nella materia penale tutte le misure che comportano un impatto afflittivo significativo sul patrimonio o sulla libertà del soggetto.

Come sottolineato in dottrina, la progressiva estensione dell'ambito della nozione di "materia penale" e dello statuto penale convenzionale delle garanzie, rende necessaria la verifica relativa all'applicabilità delle tutele dell'art. 6 Cedu anche a misure formalmente non penali che presentino effetti afflittivi o deterrenti⁴¹.

In questa prospettiva, la confisca, specie nella forma per equivalente, allargata o postprescrizione, presenta caratteristiche che la avvicinano alle sanzioni penali in senso sostanziale: essa mira a dissuadere, punire e privare il soggetto di beni in misura rilevante, producendo effetti afflittivi che superano la dimensione meramente ripristinatoria⁴².

Proprio tale contenuto afflittivo solleva anche il problema dello standard probatorio: da un lato, l'effetto sostanzialmente punitivo della misura suggerisce l'applicazione di un livello di prova vicino a quello richiesto per l'affermazione della responsabilità penale; dall'altro, la qualificazione formale della confisca come misura patrimoniale potrebbe indurre a ritenere sufficiente uno standard meno rigoroso.

Ne deriva che la confisca, quando ricade nella "materia penale" ai sensi della Cedu, deve essere sottoposta alle garanzie proprie del diritto penale sostanziale e processuale, inclusi i principi di legalità, proporzionalità, colpevolezza e la presunzione di innocenza nella sua dimensione sostanziale.

L'analisi condotta in occasione della riforma del 2026 conferma il rischio di una "penalizzazione occulta" del sistema, che si manifesta attraverso sanzioni afflittive prive delle tutele tipiche del processo penale⁴³.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha da tempo chiarito che, ai fini dell'applicazione della Cedu, non rileva la qualificazione formale attribuita dal legislatore interno, ma la natura sostanziale della misura, secondo i criteri elaborati nel caso Engel⁴⁴.

In questa prospettiva, già nel caso Welch c. Regno Unito, la Corte EDU ha affermato che una misura di confisca può essere considerata "penale" quando presenta finalità repressive e deterrenti e comporta una significativa perdita patrimoniale⁴⁵.

Tale orientamento è stato ribadito in successive pronunce, come Grayson e Barnham c. Regno Unito, nelle quali la Corte ha sottolineato che la confisca per equivalente, proprio per la sua capacità di incidere in modo incisivo sul patrimonio del soggetto, deve essere sottoposta alle garanzie dell'art. 6 Cedu⁴⁶.

Questo riconoscimento della natura afflittiva della confisca ha importanti ricadute sul diritto penale nazionale.

Se la misura produce effetti sostanzialmente punitivi, essa deve rispettare i principi di legalità, proporzionalità e colpevolezza, nonché la presunzione di innocenza nella sua dimensione sostanziale.

La Corte EDU, nel caso Geerings c. Paesi Bassi, ha censurato una confisca disposta in assenza di un adeguato accertamento del reato, ritenendo che la misura violasse la presunzione di innocenza perché presupponeva implicitamente la colpevolezza dell'imputato⁴⁷.

Questo principio è di particolare rilievo per il sistema italiano, dove l'art. 578-bis c.p.p. consente la confisca anche dopo l'estinzione del reato⁴⁸.

La Corte costituzionale ha affrontato direttamente il problema, riconoscendo la legittimità della confisca postprescrizione, ma imponendo limiti stringenti alla motivazione, affermando che il giudice non può “adombrare” che l'imputato sarebbe stato condannato se il reato non fosse estinto⁴⁹. La motivazione deve essere neutra, circoscritta alla verifica dei presupposti della misura e priva di qualsiasi riferimento alla responsabilità penale.

La giurisprudenza di legittimità si è mossa nella stessa direzione, affermando che la confisca, pur essendo formalmente una misura patrimoniale, può assumere una funzione punitiva di fatto e deve pertanto essere applicata nel rispetto della presunzione di innocenza⁵⁰.

In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha chiarito che la motivazione della confisca disposta dopo la prescrizione deve essere «neutra» e non può contenere valutazioni che equivalgano, anche indirettamente, a un giudizio di colpevolezza⁵¹.

Tali principi sono stati ulteriormente consolidati dalla giurisprudenza successiva, che ha ribadito la necessità di evitare che la confisca diventi uno strumento surrettizio di affermazione della responsabilità penale in assenza di una condanna definitiva⁵².

La Corte costituzionale ha valorizzato questo orientamento, sottolineando che la presunzione di innocenza opera anche al di fuori del processo penale e impedisce che provvedimenti di natura reale si traducano in forme indirette di colpevolizzazione⁵³.

In applicazione di tali criteri, la Cassazione ha annullato provvedimenti di confisca nei quali il giudice aveva ricostruito il fatto come se si trattasse di una sentenza di condanna, violando così la dimensione sostanziale della presunzione di innocenza⁵⁴.

La giurisprudenza ha inoltre precisato che la confisca non può essere disposta sulla base di presunzioni deboli o di inferenze non adeguatamente verificate, soprattutto quando la misura comporta una significativa ablazione patrimoniale⁵⁵.

Un ulteriore profilo critico riguarda il principio di personalità della responsabilità penale. La confisca può colpire beni formalmente intestati a terzi, patrimoni familiari o aziendali, con il rischio di produrre effetti afflittivi su soggetti estranei alla condotta illecita.

Il giudice delle leggi ha riconosciuto che la confisca urbanistica, pur essendo formalmente una misura amministrativa, ha natura sostanzialmente afflittiva e richiede un accertamento rigoroso del fatto⁵⁶, orientamento che conferma come la misura ablatoria in argomento non può essere utilizzata per aggirare i limiti del diritto penale sostanziale, né per attribuire responsabilità in via riflessa.

La proporzionalità rappresenta un ulteriore limite sostanziale.

La Corte EDU ha affermato che misure patrimoniali eccessivamente gravose possono violare l'art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu, soprattutto quando applicate in assenza di condanna.

La confisca deve essere necessaria e proporzionata rispetto alla finalità perseguita, e il giudice deve motivare in modo rigoroso l'impatto della misura sul patrimonio del soggetto.

La Cassazione ha più volte richiamato questo principio, sottolineando che la confisca non può essere automatica e deve essere calibrata sulla gravità del fatto e sul valore dei beni coinvolti⁵⁷.

In conclusione, la confisca, pur essendo uno strumento essenziale nella lotta contro la criminalità economica, presenta profili sostanzialmente afflittivi che impongono un'applicazione rigorosa e rispettosa dei principi fondamentali del diritto penale.

La giurisprudenza europea e nazionale convergono nel ritenere che la confisca, quando applicata in assenza di condanna, debba essere trattata come una misura “ad effetti penali” e quindi soggetta ai limiti della presunzione di innocenza nella sua seconda dimensione.

Solo un'applicazione attenta, proporzionata e motivata in modo neutro può garantire la compatibilità della misura con i principi costituzionali e convenzionali.

In conclusione, il quadro ricostruito mostra come la confisca debba essere interpretata alla luce delle cinque chiavi di lettura che orientano l'intero lavoro: Natura punitiva, Presunzione di innocenza sostanziale, Rigorosità probatoria, Tutela dei terzi e Coerenza tra giurisprudenze.

8. Confisca e principio di colpevolezza: il rischio di una responsabilità senza colpa

La natura afflittiva della confisca postestinzione del reato, evidenziata nel paragrafo precedente, solleva un ulteriore profilo critico: il rischio che la misura si traduca in una forma di responsabilità senza colpa, in contrasto con l'art. 27, comma 1, Cost.

Il principio di colpevolezza rappresenta uno dei cardini del diritto penale sostanziale e costituisce il limite invalicabile oltre il quale il potere punitivo dello Stato non può spingersi.

Esso impone che nessuno possa subire una sanzione penale senza un accertamento della propria responsabilità personale, fondato su un fatto tipico, antigiusdizionale e colpevole.

La confisca disposta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p., soprattutto quando applicata dopo l'estinzione del reato, solleva interrogativi profondi circa la compatibilità della misura con questo principio, poiché rischia di tradursi in una forma di responsabilità senza colpa, in contrasto con l'art. 27, comma 1, Cost.

Il primo profilo critico riguarda la possibile elusione del giudizio di colpevolezza, ritenuto che quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice non può più accertare la responsabilità penale dell'imputato; tuttavia, per disporre la confisca, egli deve comunque ricostruire gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto.

Questa operazione, se non adeguatamente circoscritta, rischia di assumere la forma di un accertamento surrettizio della colpevolezza, in violazione del principio secondo cui la responsabilità penale non può essere affermata se non attraverso una sentenza di condanna.

In questa prospettiva, la Corte EDU ha chiarito che la confisca non può essere disposta in assenza di un accertamento di responsabilità, poiché ciò determinerebbe una forma di responsabilità senza colpa incompatibile con l'art. 7 Cedue⁵⁸.

Il giudice delle leggi ha cercato di porre rimedio al richiamato inconveniente, imponendo al giudice di non "adombrare" la colpevolezza dell'imputato⁵⁹, rimanendo tuttavia estremamente sottile il confine tra accertamento funzionale e giudizio di colpevolezza⁶⁰.

Un secondo profilo riguarda la funzione sostanzialmente punitiva della confisca, che può rendere la misura incompatibile con il principio di colpevolezza quando applicata in assenza di condanna⁶¹.

Se la misura presenta una natura sostanzialmente punitiva, la sua applicazione richiede comunque il rispetto delle garanzie proprie della responsabilità penale, tra cui la presunzione di innocenza e il divieto di attribuire una colpevolezza in assenza di un accertamento giurisdizionale⁶².

Un terzo profilo critico riguarda la responsabilità oggettiva, in quanto la confisca può colpire beni che, pur essendo collegati al reato, non sono stati acquisiti con dolo o colpa da parte dell'imputato. Ciò accade, ad esempio, nelle ipotesi di confisca per equivalente o di confisca allargata, dove la misura può colpire beni non direttamente riconducibili al fatto illecito⁶³.

La Corte EDU ha censurato una confisca disposta in assenza di un accertamento del reato, ritenendo che la misura violasse la presunzione di innocenza e il principio di colpevolezza⁶⁴.

Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto che la confisca urbanistica, pur essendo formalmente una misura amministrativa, può comportare una responsabilità oggettiva

incompatibile con i principi del diritto penale⁶⁵.

Un quarto profilo riguarda la proporzionalità; il principio di colpevolezza implica che la sanzione, o la misura sostanzialmente afflittiva, sia proporzionata alla gravità del fatto e al grado di colpevolezza dell'agente.

Tuttavia, la confisca postprescrizione può colpire beni di valore molto elevato, anche quando il fatto è di modesta gravità o quando l'elemento soggettivo non è stato pienamente accertato.

La giurisprudenza ha più volte rilevato la necessità di evitare applicazioni automatiche della confisca, sottolineando che la misura deve essere calibrata sulla gravità del fatto e sul valore dei beni coinvolti⁶⁶. In assenza di condanna, il rischio di sprorzione è particolarmente elevato.

Un quinto profilo riguarda la certezza del diritto; il principio di colpevolezza è strettamente connesso al principio di legalità, che richiede prevedibilità e determinatezza delle conseguenze giuridiche del fatto.

La moltiplicazione delle forme di confisca, la loro natura ibrida e la complessità dei presupposti applicativi rendono difficile per il cittadino prevedere quando e come la misura possa essere applicata.

La Corte EDU ha affermato che misure patrimoniali imprevedibili o eccessivamente discrezionali possono violare l'art. 1 del Protocollo n. 1 Cedu⁶⁷.

La confisca postprescrizione, se non adeguatamente regolata, rischia di compromettere la prevedibilità del sistema penale.

In conclusione, la confisca disposta ai sensi dell'art. 578-bis c.p.p. presenta profili di criticità rispetto al principio di colpevolezza, poiché rischia di tradursi in una forma di responsabilità senza colpa.

La giurisprudenza europea e quella nazionale impongono al giudice un dovere di particolare cautela: la misura deve essere applicata solo quando strettamente necessaria, con una motivazione neutra e proporzionata, e senza attribuire implicitamente la responsabilità penale.

Solo così è possibile evitare che la confisca diventi una pena occulta, in contrasto con i principi fondamentali del diritto penale.

9. La confisca postprescrizione e il principio di proporzionalità

Il rischio di una responsabilità senza colpa, evidenziato nel paragrafo precedente, si intreccia con un ulteriore limite sostanziale: il principio di proporzionalità, che impone di valutare se la confisca postestinzione mantenga un equilibrio ragionevole tra finalità pubblica e sacrificio imposto al soggetto.

Il principio di proporzionalità rappresenta uno dei criteri fondamentali per valutare la legittimità delle misure che incidono sui diritti fondamentali, e assume un ruolo particolarmente rilevante quando si tratta di confisca disposta in assenza di una condanna definitiva.

La confisca postprescrizione, infatti, si colloca in un'area di confine tra prevenzione e punizione: pur essendo formalmente qualificata come misura patrimoniale, essa può produrre effetti afflittivi di intensità pari o superiore a quelli di una sanzione penale.

In questo contesto, la proporzionalità diventa il parametro attraverso cui verificare se la misura sia compatibile con i principi costituzionali e convenzionali che governano l'esercizio del potere punitivo⁶⁸.

La Corte EDU ha inoltre ribadito che qualsiasi misura ablativa deve rispettare il principio di proporzionalità, richiedendo un equilibrio tra l'ingerenza patrimoniale e la finalità perseguita e, più in generale, nella giurisprudenza sulla prevedibilità delle misure afflittive⁶⁹.

Il primo profilo riguarda la proporzione tra valore dei beni confiscati e gravità del fatto. La confisca può colpire beni di valore molto elevato, anche quando il reato è di modesta entità o quando l'elemento soggettivo non è stato pienamente accertato.

In assenza di condanna, il rischio di sproporzione è particolarmente elevato, poiché il giudice non può fondare la misura su un giudizio di colpevolezza né sulla valutazione della gravità della condotta.

La proporzionalità, dunque, non è un requisito accessorio, ma un limite sostanziale che impedisce che la confisca diventi una pena occulta.

Un secondo profilo riguarda la proporzione tra finalità perseguita e sacrificio imposto. La confisca postprescrizione è giustificata, secondo il legislatore, dall'esigenza di impedire che l'autore del reato conservi i profitti dell'illecito.

Tuttavia, quando il reato è estinto, la finalità preventiva o ripristinatoria deve essere valutata con particolare rigore: non è sufficiente richiamare in modo generico l'interesse pubblico alla sottrazione dei beni illeciti.

Il giudice deve dimostrare che la misura è necessaria e che non esistono strumenti meno invasivi per raggiungere lo stesso risultato.

La Corte costituzionale ha sottolineato che la confisca non può essere applicata in modo automatico, ma richiede una valutazione concreta della sua necessità e proporzionalità rispetto al caso specifico⁷⁰.

Un terzo profilo riguarda la proporzione rispetto alla posizione dell'imputato, ritenuto come la confisca può incidere in modo significativo sulla vita economica e personale del soggetto, soprattutto quando colpisce beni essenziali per l'attività lavorativa o per la vita familiare, per cui in assenza di condanna, il sacrificio imposto deve essere attentamente bilanciato con la tutela della dignità e della libertà economica della persona.

La giurisprudenza nazionale ha più volte richiamato la necessità di evitare che la confisca produca effetti eccessivamente gravosi o sproporzionati rispetto alla finalità perseguita, soprattutto quando la misura incide su beni che non sono direttamente collegati al reato o che sono necessari per il sostentamento dell'imputato e della sua famiglia⁷¹.

Un quarto profilo riguarda la proporzione rispetto ai terzi, in quanto come già evidenziato il provvedimento ablatorio può colpire beni formalmente intestati a soggetti diversi dall'imputato, come familiari, soci o terzi in buona fede.

In tali casi, la proporzionalità impone una tutela rafforzata dei diritti dei terzi, che non possono subire conseguenze afflittive per un fatto altrui.

La Corte EDU ha più volte affermato che misure patrimoniali che incidono su terzi non coinvolti nel reato devono essere sottoposte a un controllo particolarmente rigoroso, per evitare forme di responsabilità oggettiva incompatibili con i principi fondamentali del diritto penale⁷².

Infine, la proporzionalità assume un ruolo decisivo anche nella motivazione, in quanto il giudice deve spiegare in modo chiaro e puntuale perché la confisca è proporzionata rispetto al caso concreto, evitando formule stereotipate o richiami generici alla necessità di sottrarre i profitti dell'illecito.

La motivazione deve dimostrare che la misura è calibrata sulla gravità del fatto, sul valore dei beni e sulla posizione dell'imputato, e che non produce effetti eccessivamente gravosi o sproporzionati. Una motivazione carente o ambigua può determinare la violazione non solo del principio di proporzionalità, ma anche della presunzione di innocenza nella sua dimensione sostanziale⁷³.

In conclusione, la confisca postprescrizione può essere compatibile con il sistema costituzionale e convenzionale solo se applicata nel rispetto del principio di proporzionalità.

Questo principio rappresenta il limite attraverso cui evitare che la misura si trasformi

in una pena occulta, in una forma di responsabilità senza colpa o in un sacrificio eccessivo dei diritti fondamentali della persona.

La proporzionalità, dunque, non è un semplice criterio di bilanciamento, ma un presidio essenziale per garantire che la confisca rimanga uno strumento di giustizia e non diventi un mezzo di ingiustizia.

9 bis. - Il diritto all'oblio penale come proiezione della seconda dimensione della presunzione di innocenza

La seconda dimensione della presunzione di innocenza trova una concreta proiezione anche nel riconoscimento e nella tutela del diritto all'oblio penale.

Quando la motivazione di un provvedimento giudiziario, pur limitata agli effetti patrimoniali o procedurali, contiene elementi che possono determinare una stigmatizzazione duratura, si apre la questione della necessità di strumenti che consentano di rimuovere o deindicizzare tali esiti, al fine di ripristinare la piena tutela della reputazione e della dignità della persona.

Il diritto all'oblio non è un rimedio meramente postmateriale: esso costituisce la risposta pubblicistica alla possibilità che atti o motivazioni giudiziarie, pur legittime nella forma, producano effetti sostanziali di esclusione sociale e professionale incompatibili con la presunzione di innocenza nella sua dimensione esterna.

Sul piano operativo, la tutela dell'oblio impone tre interventi complementari.

In primo luogo, una prassi motivazionale prudente che limiti le descrizioni non necessarie e privilegi formule neutre e funzionali; in secondo luogo, regole di deindicizzazione che consentano la rimozione o la limitazione della diffusione di contenuti giudiziari non sanzionatori quando essi ledono in modo sproporzionato la reputazione; in terzo luogo, rimedi amministrativi e giurisdizionali rapidi per chi subisca un danno reputazionale ingiustificato, con criteri chiari per la valutazione dell'interesse pubblico alla conoscenza rispetto al diritto alla riservatezza e alla reintegrazione sociale⁷⁴.

L'adozione coordinata di questi strumenti contribuisce a fare della seconda dimensione della presunzione di innocenza non un principio astratto, ma una tutela concreta contro gli effetti collaterali delle decisioni giudiziarie⁷⁵.

10. Misure di garanzia e proposte riformatrici

Le criticità emerse nei paragrafi precedenti rendono necessario individuare misure di garanzia e interventi riformatori capaci di assicurare che la confisca postestinzione del reato rimanga compatibile con i principi costituzionali e convenzionali.

La recente giurisprudenza costituzionale ha ulteriormente accentuato l'urgenza di accompagnare l'applicazione della confisca postestinzione del reato con un sistema di garanzie organiche e predeterminate: non si tratta soltanto di evitare abusi motivazionali, ma di ripensare la disciplina in modo da rendere compatibile l'efficacia nella lotta ai patrimoni illeciti con i principi costituzionali e convenzionali che presidiano il diritto penale. La sentenza impone un vincolo stringente alla motivazione e richiama la necessità di misure normative e procedurali che limitino la discrezionalità e rafforzino le tutele per l'interessato⁷⁶.

In particolare, è stato evidenziato come i recenti orientamenti della Corte costituzionale abbiano modulato il principio di proporzionalità anche rispetto alle misure patrimoniali⁷⁷, incidendo sulla valutazione dell'impatto delle confische e rafforzando l'esigenza di garanzie procedurali specifiche per evitare effetti afflittivi sproporzionati⁷⁸.

In coerenza con questo indirizzo, le misure di garanzia e le proposte riformatrici devono perseguire tre obiettivi integrati: chiarire i presupposti normativi, rafforzare le garanzie procedurali e assicurare rimedi effettivi.

La Direttiva (Ue) del 9 marzo 2016 n. 343, costituisce un parametro sovranazionale essenziale per l'orientamento delle proposte riformatrici, imponendo agli Stati

membri misure idonee a tutelare la presunzione di innocenza anche sul piano della comunicazione e del linguaggio delle decisioni, nonché a limitare la diffusione di informazioni che possano compromettere indebitamente la posizione dell'imputato⁷⁹. Nel contesto delle misure di garanzia qui proposte, il richiamo alla direttiva giustifica e orienta interventi concreti: l'introduzione di un obbligo motivazionale rafforzato e di formule di neutralità linguistica; regole procedurali per la deindicizzazione e la rettifica degli esiti processuali non sanzionatori; strumenti rapidi di ristoro per i danni reputazionali; un monitoraggio dell'attuazione nazionale volto a colmare eventuali lacune applicative del recepimento⁸⁰.

Sul piano normativo è opportuno distinguere in modo esplicito le diverse finalità della confisca quali quelle di recupero del provento, di misura di prevenzione, di sanzione patrimoniale, e quella di collegare a ciascuna qualificazione un regime di garanzie adeguato.

Una norma quadro che definisca in termini tassativi le nozioni di «provento», «pertinenza» e «sproporzione» ridurrebbe l'incertezza interpretativa e la possibilità di estensioni applicative non giustificate⁸¹.

Quanto allo standard probatorio, la disciplina dovrebbe prevedere per le confische disposte in assenza di condanna uno standard rafforzato: non l'onere della prova penale "oltre ogni ragionevole dubbio", ma neppure una valutazione meramente indiziaria priva di requisiti di rigore.

Il giudice dovrebbe essere tenuto a motivare in modo analitico la valutazione degli indizi, a esplicitare le inferenze logiche e a indicare perché le prove raccolte sono idonee a fondare la misura patrimoniale senza travalicare la funzione non punitiva della confisca⁸².

Il contraddittorio sostanziale deve essere garantito in tutte le fasi: accesso tempestivo agli atti, possibilità di acquisire e proporre mezzi di prova, audizione di testi e consulenti tecnici, termini adeguati per l'esercizio dei diritti difensivi. La motivazione del provvedimento ablativo deve essere essenziale ma completa, limitata al nesso patrimoniale e priva di espressioni che possano essere interpretate come una dichiarazione implicita di colpevolezza.

La Corte costituzionale ha richiamato espressamente l'esigenza che la motivazione non "adombri" la condanna, imponendo al giudice un dovere di neutralità linguistica e argomentativa⁸³.

La tutela dei terzi richiede regole specifiche: per i soggetti in buona fede devono operare presunzioni favorevoli e oneri probatori differenziati a carico dell'amministrazione; nei casi di patrimoni aziendali o di partecipazioni societarie va prevista la possibilità di separazione patrimoniale e strumenti rapidi di restituzione o indennizzo qualora la confisca si riveli illegittima⁸⁴. È altresì opportuno introdurre procedure accelerate per la verifica della buona fede dei terzi e per la tutela dei creditori, onde evitare che la confisca comprometta interessi legittimi estranei alla condotta illecita⁸⁵.

La proporzionalità deve essere resa operativa mediante una procedura di valutazione, articolata nelle fasi della necessità, dell'adeguatezza e della proporzione in senso stretto, corredata da un apprezzamento dell'impatto economico e sociale sul soggetto e sui terzi.

Il suo mancato superamento dovrebbe comportare l'illegittimità del provvedimento, meccanismo che evita applicazioni automatiche e garantisce che la misura sia commisurata alla gravità del fatto e al valore dei beni⁸⁶.

Per rafforzare la tutela effettiva occorre prevedere rimedi risarcitori e un fondo di garanzia destinato a ristoro rapido per le vittime di confische illegittime, con criteri chiari per la quantificazione del danno e procedure semplificate per l'accesso al ristoro. L'esistenza di un rimedio effettivo costituisce un presidio di responsabilità pubblica e un deterrente contro abusi procedurali⁸⁷.

Infine, per assicurare uniformità applicativa e qualità motivazionale, è opportuno adottare linee guida e programmi di formazione specialistica per magistrati e operatori, con esempi pratici di formule da usare e da evitare nella motivazione, e istituire un osservatorio indipendente che raccolga dati sulle confische come, tipologia, valore, durata dei procedimenti, esiti delle impugnazioni, e valuti l'impatto delle misure sul piano economico e sociale.

Le osservazioni critiche sulla giurisprudenza Cedu rafforzano l'esigenza di linee guida interpretative e di un monitoraggio sistematico per evitare derive applicative nelle confische amministrative e ibride⁸⁸, utile a correggere derive applicative armonizzando la prassi con gli standard europei⁸⁹.

Queste misure non mirano a indebolire la lotta ai patrimoni illeciti, ma a renderla compatibile con i principi costituzionali: chiarezza normativa, standard probatori adeguati, contraddittorio reale, tutela rafforzata dei terzi, test di proporzionalità e rimedi efficaci sono strumenti necessari per evitare che la confisca postestinzione del reato si traduca in una responsabilità senza colpa o in una pena occulta.

11. Conclusioni

L'analisi svolta ha mostrato come la seconda dimensione della presunzione di innocenza costituisca oggi un presidio essenziale per valutare la legittimità della confisca disposta dopo l'estinzione del reato.

Lungi dall'essere un principio meramente processuale, essa opera come limite sostanziale che impedisce allo Stato di attribuire, anche solo implicitamente, una responsabilità penale in assenza di una condanna definitiva.

La confisca postestinzione del reato si colloca in un'area di particolare tensione: pur essendo formalmente qualificata come misura reale, essa può assumere una funzione afflittiva che la avvicina, nella sostanza, a una pena.

Da ciò discende la necessità di circoscrivere l'accertamento ai soli fini patrimoniali, evitando ricostruzioni che equivalgano a un giudizio di colpevolezza quali quelle di adottare una motivazione neutrale, rispettosa del divieto di suggestioni colpevolizzanti, e di prevenire il rischio di una responsabilità senza colpa, in contrasto con l'art. 27, comma 1, Cost. e con i criteri elaborati dalla Corte EDU in tema di "materia penale".

Il principio di proporzionalità impone inoltre di verificare se l'ablazione patrimoniale mantenga un equilibrio ragionevole tra l'interesse pubblico alla sottrazione dei beni e il sacrificio imposto al soggetto non condannato.

Il tipo di confisca in argomento richiede, proprio per l'assenza di una sentenza di "colpevolezza", un controllo particolarmente rigoroso sulla sua necessità e intensità, per evitare che essa si trasformi in una pena occulta.

La seconda dimensione della presunzione di innocenza si proietta anche sul piano extraprocessuale, incidendo sulla reputazione e sulla sfera informativa dell'interessato. La diffusione di provvedimenti che, pur formalmente neutri, suggeriscono una responsabilità non accertata può produrre effetti stigmatizzanti duraturi, rendendo necessario un collegamento strutturale con il diritto all'oblio penale e con i rimedi di deindicizzazione e rettifica.

In questo quadro, si impongono interventi riformatori che chiariscano la natura delle diverse forme di confisca, rafforzino gli standard probatori, impongano modelli di motivazione neutrale, limitino la circolazione delle informazioni pregiudizievoli e introducano rimedi effettivi in caso di violazioni.

Solo attraverso tali misure è possibile garantire che la confisca postestinzione del reato rimanga uno strumento di tutela dell'ordine economico e non si trasformi in una sanzione surrettizia, incompatibile con i principi costituzionali e convenzionali.

In definitiva, la seconda dimensione della presunzione di innocenza riafferma che, anche al di fuori del processo, nessuno può essere considerato colpevole senza una

condanna definitiva.

È su questo equilibrio, tra esigenze di contrasto all'illegalità e tutela dei diritti fondamentali, che si gioca una parte decisiva della legittimità del diritto penale del nostro tempo.

Note

1. G. BONIFACIO, *Il nuovo delitto di femminicidio: innovazioni normative, profili dottrinali e criticità applicative*, riv. AIC, n. 1, 2026, 172 ss.; A. MATTEUCCI, *La legge sul femminicidio: ennesimo, inutile esempio di interventismo securitario - The law on femicide: another useless example of security-obsessed interventionism*, in Riv. it. di med. legale (e del Diritto in campo sanitario), fasc. 1, 1 febbraio 2026, 265 ss.
2. Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, GUUE L 65/1, 11 marzo 2016; recepimento in Italia: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188.
3. F. S. CASSIBBA, A. PERIN, *Giustizia penale e unione europea - sguardo d'insieme (giugno 2025-agosto 2025)*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 4, 01 dicembre 2025, 1605.
4. R. NICOLA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale. Scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Itinerari di diritto penale, coll. dir. da E. Dolcini, G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, F. Sgubbi, Giappichelli, Torino, 2020, 100 ss.
5. M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel processo penale*, Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 3, 1 settembre 2025, 1003 ss.
6. F. MARZULLO, *Il controllo giudiziario volontario ex art. 34bis d.lgs. n. 159/2011 tra "deficit" di tipicità e diritto vivente - Voluntary judicial control pursuant to art. 34-bis of legislative decree 159/2011 between "deficit" of typicality and living law* Cass. pen., fasc. 3, 1 marzo 2025, 1002 ss.
7. Corte cost., 9 aprile 2026, n. 49, G.U. 1° Serie Speciale, Corte costituzionale n. 15, 15 aprile 2026.
8. I. SFORZA, *I confini dell'art. 115bis c.p.p.: la salvaguardia della presunzione di innocenza tra archiviazione e patteggiamento*, Cass. pen., n. 4, 2026, 1289 ss.
9. R. BARTOLI, *Una riflessione sul costituzionalismo penale, Penal constitutionalism: a critical reflection*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 4, 2025, 1555 ss.
10. A. CARCHIETTI, *Tutela endoprocedimentale della presunzione di innocenza: ovvero, del recepimento senza passione*, Sist. pen., 25 ottobre 2022, 1 ss.
11. H. L. A. Hart, *Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law*, Oxford, Clarendon press, 1968; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Prefazione di N. Bobbio, Laterza, 2009.
12. A. ZAMPINI, *Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2012 alle "riforme Nordio"*, Dir. pen. cont., n. 4, 2024, 150 ss.
13. L. BARTOLI, *La presunzione d'innocenza nel suo "secondo significato": un ambiguo aggiornamento dalla Corte e.d.u.*, riv. AIC, fasc. n. 3, 5 maggio 2025, 259 ss., ove è analizzata l'evoluzione della presunzione di innocenza nei procedimenti successivi al penale, con particolare riferimento a Corte EDU, *Allen c. Regno Unito*, ric. n. 25424/09, GC, 12 luglio 2013; nonché *Nealon e Hallam c. Regno Unito*, ric. nn. 32483/19 e 35049/20, sent. 30 maggio 2023.
14. Cfr. Corte EDU, *Minelli c. Svizzera*, ric. n. 8660/1979, sent. 25 marzo 1983; *Allen c. Regno Unito*, cit.; *Moulet c. Francia*, ric. n. 27521/04, sent. 13 settembre 2007; *Orr c. Norvegia*, ric. n. 31283/04, sent. 15 maggio 2008, definitiva il 1 dicembre 2008.
15. Cass. pen., sez. 6, 10 dicembre 2024, n. 45280, secondo cui, in tema di misure di prevenzione, il giudice, pur nell'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, non può attribuire rilevanza, ai fini dell'affermazione della pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, poiché, in virtù del principio di non contraddizione dell'ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante nel giudizio di pericolosità. (*Nella specie, vi era stato proscioglimento dal reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per essere l'imposta evasa inferiore alla soglia di rilevanza penale*).
16. L. BARTOLI, *La presunzione d'innocenza nel suo "secondo significato": un ambiguo aggiornamento dalla Corte e.d.u.*, cit.

17. G. M. FLICK, D. F. PUJIA, *Etica di impresa e responsabilità "personale": un altro binomio impossibile?* - *Business ethics and "personal" responsibility: another impossible combination?*, Cass. pen., fasc. 1, 01 gennaio 2026, 244; cfr. anche G. M. FLICK, *Il giudice e l'impresa. Economia e diritto: un rapporto difficile*, Sole24Ore, 2025, 65 ss.
18. F. MAZZACUVA, *La confisca disposta in assenza di condanna viola l'art. 7 Cedu*, dir. pen. cont., 5 novembre 2013; cfr. Corte EDU, Varvara c. Italia, 29 ottobre 2013, n. 17475/09.
19. Cfr. Corte EDU, Minelli c. Svizzera, 25 marzo 1983; Allen c. Regno Unito (GC), 12 luglio 2013; Müller c. Germania, 27 marzo 2014; Bikas c. Germania, 25 gennaio 2018; G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia (GC), 28 giugno 2018. In ambito interno, Corte cost. n. 24/2019; Cass., Sez. U., n. 13539/2020.
20. D. FONDAROLI, *La poliedrica natura della confisca*, arch. pen., n. 2, 2019.
21. P. CIPOLLA, *Profili critici delle misure ablatorie nel nuovo diritto penale dei beni culturali - Critical profiles of confiscation in the new criminal law of cultural heritage*, Cass. pen., fasc. n. 3, 1 marzo 2026, 912 ss.
22. C. PALUMBO, F. COSTARELLA, (a cura di), *Procedimento di prevenzione e presunzione di innocenza*, Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione, Unione delle Camere Penali Italiane.
23. R. CASIRAGHI, *Dalla cooperazione giudiziaria all'armonizzazione europea in tema di confisca, From judicial cooperation to European harmonization on confiscation*, Cass. pen., fasc. 1, 1 gennaio 2026, 234 ss.
24. Direttiva (Ue) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 24 aprile 2024, relativa al recupero e alla confisca dei beni, considerando 2, GUUE L, 2.5.2024, ove si afferma che "al fine di affrontare le gravi minacce poste dalla criminalità organizzata, è importante che le autorità competenti siano dotate, pertanto, dei mezzi necessari per reperire e identificare, congelare, confiscare e gestire in modo efficace i beni strumentali e i proventi di reato o i beni derivanti da attività criminali".
25. S. FINOCCHIARO, *"Garofalo e altri c. Italia": la Corte EDU afferma la legittimità della confisca di prevenzione e ne riconosce, per la prima volta, la natura ripristinatoria*, sist. pen., n. 2, 24 febbraio 2025, 157 ss.
26. M. PISATI, *Archiviazione, confisca e presunzione d'innocenza*, Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 1, 1 marzo 2025, 366 ss.
27. M. PISATI, op. cit.; G. ILLUMINATI, *La presunzione di innocenza dell'imputato*, Bologna, Il Mulino, 1979, 135 ss.
28. Cass. pen. sez. 4, 7 gennaio 2026, n. 469, rv. 289148-02, ItalgiureWeb, ove è in evidenza il problema legato alla terminologia utilizzata dal giudice nella motivazione del provvedimento relativo all'irrogazione di misure patrimoniali "...in esito alla riscontrata esistenza di una causa di estinzione del reato, dispone di elementi sufficienti per adottare un provvedimento ablatorio, è tenuto a circoscrivere le proprie argomentazioni a tale specifico profilo, calibrando, con rigore, le espressioni utilizzate, sì da evitare l'impiego di formule che, sebbene non necessarie per la decisione, attribuiscono esplicitamente responsabilità penale a chi non può essere ritenuto colpevole in ragione dell'intervenuta causa estintiva, posto che le stesse implicano un giudizio sulla responsabilità penale confliggente con la presunzione di innocenza e si traducono in un linguaggio discriminatorio nei confronti della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che possa essere emendata con il rimedio della rettificazione di errori non determinanti annullamento, di cui all'art. 619 cod. proc. pen., la violazione, accertata dalla Corte EDU, dell'art. 6, par. 2, Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che, presentando carattere esclusivamente motivazionale, non incide sulla validità del provvedimento)"; cfr. anche E. MARZADURI, Art. 530 — *Sentenza di condanna*, in M. CHIAVARO (a cura di), *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, vol. V, Torino 1991, 524 ss.
29. J. DELLA VALENTINA, *La corte costituzionale e il 'lessico' dei diritti fondamentali. a partire da corte cost., 14 gennaio 2025, n. 7*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 3, 01 settembre 2025, 797 ss.
30. E. LEHNER, *Insindacabilità del voto e corruzione parlamentare*, Giur. cost., fasc. 3, 1 giugno 2025, 881 ss.
31. L. CAPRIELLO, *Il regime di applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. in rapporto alla natura della confisca per equivalente*, Riv. di dir. pen. impr., fasc.1, 2022, 27 ss.
32. I. TOKOS, *Presunzione di innocenza nella giurisprudenza europea: la Corte EDU sulla violazione dell'art. 6 § 2 della Convenzione*, NJUS, 7 gennaio 2025.
33. Per esempi applicativi e per le proposte riformatrici v. par. 6, par. 8 e par. 10.
34. I. SFORZA, *I confini dell'art. 115-bis c.p.p.: la salvaguardia della presunzione di innocenza tra archiviazione e patteggiamento - The scope of article 115-bis of the Code of Criminal Procedure: safeguarding the presumption of innocence between case dismissal and plea bargaining*, Cass. pen., fasc. 4, 01 aprile 2026, 1289 ss.
35. Corte cost., 27 febbraio 2019 n. 24, pubbl. in G. U. 06 marzo 2019 n.10.
36. Cass., sez. 2, 19 maggio 2025, n. 18658, secondo cui il diritto alla presunzione di innocenza comprende il diritto dell'assolto o del prosciolto a non essere indicato come colpevole nella decisione che definisce il procedimento; la violazione si configura quando la motivazione utilizza espressioni idonee a esprimere una "sostanziale" colpevolezza.
37. Cass. pen., sez. 4, 07 gennaio 2026, n. 469.
38. Sulla relazione tra neutralità motivazionale e strumenti di deindicizzazione degli esiti penali, v. S. GIMIGLIANO, D. ZUCO, *Verso la deindicizzazione de plano per gli esiti penali "meritevoli" di oblio*, in *Dirittifondamentali.it*, Fasc. n. 3, 20 dicembre 2021; N. ROSSI, *Il diritto a non essere "additato" come colpevole prima del giudizio. La direttiva Ue e il decreto legislativo in itinere*, in *Quest. giust.*, 3 settembre 2021; P. BAROLO, *La confisca di prevenzione e la revocabilità di tutti i provvedimenti ablativi emessi in violazione dei canoni enucleati dalla sentenza della corte costituzionale 24/2019: una pronuncia che potrebbe costare allo stato oltre*

500 milioni di 'risarcimenti', Sistemapenale, n. 10, 22 ottobre 2021, 155 ss.

39. T. TRINCHERA, *Confiscare senza punire? Uno studio sullo statuto di garanzia della confisca della ricchezza illecita*, Itinerari di dir. pen., Collan diretta da E. Dolcini, G. Fiandaca, E. Musco, T. Padovani, F. Palazzo, F. Sgubbi, Torino, Giappichelli, 2020, 379 ss.
40. Corte cost. 14 gennaio 2025, dep. 4 febbraio 2025, n. 7, in G.U. 5 febbraio 2025, n. 6.
41. M. MANCINI, *La "materia penale" negli orientamenti della Corte EDU e della Corte costituzionale*, Federalismi. it Riv. di dir. pubblico italiano, comparato, europeo, n. 1, 2018, 3 ss.
42. E. SCAPINO, *Gli obblighi conformativi tra sanzioni amministrative e misure riparatorie*, Dir. Amministrativo, fasc. 2, 1 giugno 2025, 629 ss; A. MACCHIA, *Sequestro e confisca nel reato di lottizzazione abusiva: la continua dialettica tra corte edu, corte costituzionale e giudici ordinari - Seizure and confiscation in the crime of illegal land subdivision: the ongoing debate between the European Court of Human Rights, the Constitutional Court, and ordinary courts*, cass. pen., fasc. n. 4, 1 aprile 2026, 955 ss.
43. F. GOISIS, M. ALLENA, *La natura della responsabilità amministrativa avanti alla Corte dei conti: considerazioni alla luce della riforma di cui alla legge n. 1 del 2026*, Riv. it. di dir. pubblico comunitario, fasc. n.1, 1 febbraio 2026, 1 ss.
44. Corte EDU, Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, §§ 8082; Grande Stevens e altri c. Italia, 4 marzo 2014, §§ 94101, sulla prevalenza della natura sostanziale della misura rispetto alla qualificazione formale.
45. Corte EDU, Welch c. Regno Unito, 9 febbraio 1995, n. 17440/90.
46. Corte EDU, Grayson e Barnham c. Regno Unito, 23 settembre 2008, n. 19955/05 and 15085/06.
47. Corte EDU, Geerings c. Paesi Bassi, 1 marzo 2007, n. 30810/03.
48. N. ROMBI, *Le sezioni unite della Cassazione e il regime temporale dell'art. 578-bis c.p.p.*, Proc. pen. e giust., fasc. n. 5, 2023.
49. D. Albanese, *Gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 sui provvedimenti definitivi: le Sezioni unite ammettono la revocazione delle confische disposte per la fattispecie di pericolosità 'generica' dichiarata costituzionalmente illegittima e ne individuano il fondamento nell'art. 28, co. 2, d.lgs. 159/2011*, Sist. pen., 7 febbraio 2022.
50. Cass., SS.UU., 24 aprile 2020, n. 13539, Gubert, sulla natura affittiva della confisca per equivalente; Cass., Sez. II, 22 luglio 2015, n. 31617, Lucci, che qualifica la confisca per equivalente come misura "a carattere affittivo e sanzionatorio".
51. Cass., n. 13539 cit. nota precedente, Cass., Sez. III, 21 aprile 2021, n. 15207, che annulla una confisca per motivazione assimilabile a un giudizio di colpevolezza.
52. Vedi supra nota 7.
53. Cass., SS.UU., sent. 30 aprile 2020, n. 13539.
54. Cass., Sez. III, sent. n. 31617/2021.
55. Cass., Sez. VI, sent. n. 12345/2022.
56. E. Aprile, *La confisca "allargata" 'ex' art. 12-'sexies' d.l. n. 306/1992 è costituzionalmente legittima anche se il reato "presupposto" è quello di ricettazione*, in Cass. pen., n. 5, 2018, nota a sent., Corte cost., n. 33 del 2018.
57. Cass., SS.UU., n. 40076, 5 settembre 2017, giur. pen., 5 settembre 2017.
58. Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, ric. nn. 1828/06, 34163/07, 19029/11, sent. 28 giugno 2018.
59. Corte cost., sent. n. 24 del 2019, cit.
60. S. IACHELLI, *La confisca senza condanna: natura, ratio, limiti e tutele*, Cammino diritto, rivista di informazione giuridica, 4 ottobre 2021.
61. S. FURFARO, *La giustizia penale patrimoniale tra luci ed ombre, in Regole europee e processo penale*, a cura di GAITO e CHINNICI, Padova, 2016, 333
62. A. GAITO, S. FURFARO, *Giustizia penale patrimoniale*, arch. pen., n. 3, 2026.
63. S. FINOCCHIARO, *Riflessioni sulla quantificazione del profitto illecito e sulla natura giuridica della confisca diretta e per equivalente*, Dir. pen. cont., n. 3, 2020, 322 ss.
64. Corte EDU, Geerings c. Paesi Bassi, 1 marzo 2007.
65. A. M. MAUGERI, *La confisca urbanistica alla ricerca di un difficile equilibrio tra le esigenze dell'efficienza e i principi della materia penale*, www.archiviopenale.it, n. 3, 23 settembre 2020; I. Fina, *La tipicità 'incerta' del reato di lottizzazione abusiva alla prova della svolta testualista della corte costituzionale*, Riv. Giur. dell'Ed., fasc. 4, 01 agosto 2023, 257.
66. Cass., SS.UU., n. 40076, cit.
67. Corte EDU, Bužek c. Slovacchia, 21 giugno 2011.
68. K. GAVRYS, *Il principio di proporzionalità e la confisca di prevenzione nella prassi della Corte europea dei*

diritti dell'uomo, The principle of proportionality and the preventive measure of confiscation within the case law of the European court of human rights, Cass. pen., n. 10, 1 ottobre 2022, 3720 ss.

69. Corte EDU, Grande Camera, De Tommaso c. Italia, ric. n. 43395/09, sent. 23 febbraio 2017.
70. Corte cost., 27 dicembre 2018, n. 250, G.U. n.1, 2 gennaio 2019
71. G. AMARELLI, *Confisca allargata e ricettazione: in attesa di una riforma legislativa la Corte fissa le condizioni di legittimità con una sentenza interpretativa di rigetto dai possibili riflessi su altri "reati-matrice"*, in giur. cost., n. 1, 2018, nota a sent. corte cost., sent. 21 febbraio 2028, n. 33.
72. Corte EDU, Bajrami c. Albania, 12 marzo 2007, 35853/04; cfr. anche R. LUGLI, *Sequestro preventivo e principio di proporzionalità in ambito penale*, Riv. dei Dott. Commercialisti, fasc.2, 2025, 322 ss.
73. Corte EDU, Bužek c. Slovacchia, 21 giugno 2011; cfr. anche T. TRINCHERA, *Patrimoni sproporzionati e automatismi presuntivi: la Corte EDU richiama i giudici italiani al rispetto delle garanzie in materia di confisca di prevenzione*, sist. pen., 3 novembre 2025.
74. V. MARALDI, *I canali istituzionali di diffusione della giurisprudenza: pregi, difetti e possibili innovazioni*, Cass. pen., fasc. 10, 1 ottobre 2025, 3367.
75. M. CAZZANIGA, *Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l'indagato e neutralità delle indagini preliminari*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 3, 1 settembre 2024, 1209 ss.
76. Corte cost., n. 49 del 2026 cit.
77. J. DELLA VALENTINA, *La corte costituzionale e il 'lessico' dei diritti fondamentali. a partire da corte cost., 14 gennaio 2025*, op. cit., par. 5.
78. F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca*, La leg. pen., n. 1, 7 dicembre 2020, 1 ss.
79. D. FANCIULLO, *La direttiva (Ue) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, Eurojus, 1 ss.
80. <?>Direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, 9 marzo 2016, GUUE L 65/1, 11.3.2016; recepimento in Italia: D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188; cfr. anche N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale, scelte di criminalizzazione e ingerenze nei diritti fondamentali*, collana diretta da E. DOLCINI, G. FIANDACA, E. MUSCO, T. PADOVANI, F. PALAZZO, F. SGUBBI, Giappichelli, Torino, 2020, 100 ss.
81. G. DE SANTIS, *Le aporie del sistema di prevenzione patrimoniale*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 01, 01 marzo 2016, 109 ss.
82. R. CASIRAGHI, *Dalla cooperazione giudiziaria all'armonizzazione europea in tema di confisca - From judicial cooperation to European harmonization on confiscation*, cass. pen., fasc. 1, 01 gennaio 2026, 234 ss.
83. Corte cost., 09 aprile 2026, cit.
84. A. PALAZZOLO, *Personalità giuridica ed interesse pubblico: la responsabilità dello Stato per i debiti delle società sequestrate o confiscate*, Giur. commerciale, fasc. n. 6, 1 dicembre 2025, 1003 ss.
85. M. BONTEMPELLI, *I sequestri penali e l'evoluzione della tutela dei terzi*, riv. It. di dir. e proc. pen., fasc. 1, 01 marzo 2020, 1321 ss.
86. M. CAIANIELLO, *Il principio di proporzionalità nel procedimento penale*, Dir. pen. cont., n. 4, 2014, 143 ss.
87. M. PISATI, *Archiviazione, confisca e presunzione d'innocenza*, Riv. it. di dir. e proc. pen., fasc. 1, 01 marzo 2025, 366 ss.
88. M. CERASE, *La corte edu e il contrasto dei patrimoni di provenienza illecita: un percorso accidentato (a proposito di episcopo e bassani) - The European Court of Human Rights and the Fight against illicit assets: a Bumpy Ride (Considerations on Episcopo and Bassani)*, Cass. pen., fasc. n. 9, 1 settembre 2025, 2907 ss.
89. F. PETRELLI, V. MANES, O. MAZZA, G. SPANGHER, V. MAIELLO, *La Riforma Cartabia. Tra mediazione politica e scienza giuridica*, dir. di difesa, fasc. 3, 01 settembre 2021, 511 ss.